d'impresa collocate sotto il controllo mafioso e di strutture d'impresa che, pur essendo sganciate da interessi prettamente mafiosi, nondimeno condividono le stesse logiche di intervento, di presenza sul mercato. È una consapevolezza dal punto di vista anche extraprocessuale antica.(..) L'economia criminale è la stessa economia che conosce la governance mediante holding, che conosce la governance per unità produttive di specializzazione, conosce i vantaggi delle asimmetrie fiscali, conosce la contabilità per linee di business, cioè non è un'impresa diversa. E se non è un'impresa diversa, è del tutto evidente che è opportuno riconoscere che non siamo in presenza di fenomeni di oppressione dei mercati legali. Siamo, invece, in presenza di fenomeni di alimentazione finanziaria costante dei mercati legali medesimi e di fenomeni di intermediazione relazionale dell'ordinario sistema di impresa. (...) credo che una focalizzazione delle figure umane che processualmente emergono come broker, cioè titolari di una funzione di brokeraggio, sarebbe una cosa straordinaria. Non c'è figura migliore per mettere insieme proprio quel sistema di interdipendenza relazionale che lega tutte queste componenti del mercato delle imprese, dell'agire della pubblica amministrazione e delle dinamiche mafiose collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Si tratta di figure che possono essere studiate anche sulla base di documenti sottratti alla disputa del processo, perché in alcuni casi hanno ormai raggiunto maturità di decantazione dalle prospettazioni unilaterali del pubblico ministero significative. Sono figure, come quella di Toninelli, industriale...".

Dunque è interessante sottolineare come l'impresa mafiosa che opera nel settore dei rifiuti condivide le stesse logiche di intervento della impresa sganciata dalla criminalità organizzata e alimenta anch'essa costantemente con i propri flussi finanziari i mercati legali. E' dunque una visione straordinariamente evoluta delle dinamiche criminali rispetto alla idea che esisteva in passato, visione che è emersa e si è concretizzata proprio attraverso le numerosissime indagini svolte nel corso degli anni e che hanno consentito poi di comprendere e descrivere il fenomeno.

Le intercettazioni della informativa della Criminalpol del 12 dicembre 2016

Per comprendere chi sia stato Toninelli all'interno del mercato dei rifiuti degli anni 1990/2000 occorre in primo luogo leggere le conversazioni riportate nella informativa del 12 dicembre 1996 della Criminalpol Lazio-Umbria-Abruzzo redatta dall' ispettore superiore Roberto Mancini, informativa del resto già citata anche nel lavoro della precedente legislatura¹²⁸.

In questa sede si opererà una sintesi delle conversazioni nella informativa riportate, sintesi che però egualmente consente di verificare il ruolo decisivo che gli intermediari hanno svolto nella gestione illecita dei rifiuti. Le conversazioni sono particolarmente interessanti perché fotografano un periodo che temporalmente si colloca successivamente a quello in cui, attraverso la CTM 2000, il Toninelli lavorava come intermediario per portare rifiuti alla Resit di Chianese. E' il periodo infatti in cui Toninelli ha costituito la San Rocco Srl. Ne ha parlato in audizione riferendo che cosa aveva fatto quando aveva ceduto le

¹²⁸ Si rinvia alla lettura delle pagg. 462-466 della precedente Relazione.

quote della sua società CTM 2000: "...Dopo io ho aperto una piccola commerciale a Sesto San Giovanni, che si chiamava la San Rocco. Raccoglievo i rifiuti e li mandavo un po' negli stoccaggi, un po' in giro così..."

Va evidenziato che dalle conversazioni intercettate emerge una estrema confidenza tra il Chianese e il Toninelli ed una frequentazione sicuramente assidua tra i due come del resto rivelano gli appuntamenti che gli stessi fissano per vedersi di persona sia a Parete con la venuta quindi del Toninelli in Campania, ma anche a Milano quando è invece Chianese a far visita al Toninelli.

Questo rapporto di amicizia e di comunanza di interessi è sottolineato proprio nella conversazione del 23 novembre 1994 nel corso della quale sembra che i due uomini, dopo aver parlato di un bonifico che il Toninelli ha effettuato in favore del Chianese, non abbiano più rapporti di lavoro ma siano legati solo da amicizia. In realtà già nella telefonata del giorno successivo in data 24 novembre 1994 il Toninelli contatta Chianese spiegandogli che vi è una discarica di un suo amico a Taranto che deve essere "riempita" in tempi brevi. qualche perplessità iniziale ma sembra Chianese ha immediatamente offrendo la sua disponibilità. Toninelli allora gli chiede di contattare suoi eventuali amici che possano inviare a Taranto " urbani a tutto spiano". Fissano quindi un incontro. Nel mese di gennaio 1995 si registra una telefonata che prelude ad un incontro di affari tra i due a cui segue nel marzo 1995 l'invio da parte del Toninelli di un fax al Chianese che è indicato telefonicamente come un fax riservato di cui parleranno personalmente. Nel mese di luglio del 1995 si registrano dei contatti telefonici interessanti tra i due uomini i quali hanno intenzione di smaltire i fanghi di depurazione delle acque di scarico della Merloni Indesit di Caserta presso l'impianto della società Vidori di Treviso. Intermediario dell'operazione sarà il Toninelli attraverso la sua società San Rocco Srl.

Inquietante tuttavia è la conversazione del Toninelli del 20 luglio 1995 nel corso della quale il Chianese discute delle lettere di accettazione che le società presso cui conferire i fanghi della Merloni devono inviare agli intermediari. Le lettere sono quasi tutte pronte e il Toninelli provvederà in tempi brevi. Poi una frase che allarma il Chianese: "... Appena puoi liberati di quei fanghi visto che puoi farlo ..." dice Toninelli. Chianese gli chiede: "Perché?..." . ".. e mandali via. Fammi il favore." è la ulteriore replica di Toninelli.

Seguono ulteriori conversazioni nel corso delle quali Chianese verosimilmente preoccupato sulle modalità operative chiede delucidazioni al Toninelli su come comportarsi.

Le conversazioni del settembre 2015 svelano ulteriori incontri dei due amici e la creazione di un nuovo fronte di affari in Piemonte attraverso l'imprenditore Mario de Francesco della Servizi Torino SpA di Pinerolo. "... Non farti scappare quella cosa là.. Lì c'è il *business*" gli suggerisce a tal proposito il Toninelli. Seguiranno degli incontri tra il De Francesco e il Chianese in Campania nel mese successivo al quale è invitato a partecipare anche Toninelli.

Le conversazioni riportate disvelano dunque un'attività molto diversificata ed articolata degli intermediatori. Colpisce infatti la circostanza che in quegli anni queste figure di broker si muovevano con grande capacità e disinvoltura in

tutta Italia assicurando il trasporto di rifiuti non solo dalle imprese del nord verso il sud, ma anche secondo diverse direttrici (si pensi al conferimento della Merloni a Treviso), ogni qualvolta cioè si creavano delle occasioni convenienti e propizie per fare affari. Toninelli con riferimento alle attività di De Francesco in Piemonte dice al Chianese: "lì c'è il *business*" invitando l'amico ad approfittarne. Ma poi c'è anche la discarica dell'amico di Taranto che va riempita con urgenza e servono quindi gli amici di Chianese che devono conferire rifiuti urbani " a tutto spiano".

E' interessante sottolineare al riguardo che nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione è stato espressamente chiesto al Toninelli se egli "scaricasse" anche al Nord e il Toninelli ha risposto affermativamente. Ha però escluso che in siffatta attività fosse coinvolto anche il Chianese. A domanda del Presidente: Però non c'entrava niente lui al Nord in questo tipo di attività? Toninelli ha risposto: "No, assolutamente niente". Dalle conversazioni riportate tuttavia sembra che le cose siano andate diversamente.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Di Giovan Battista Toninelli riferiscono anche i collaboratori di giustizia.

In primo luogo Nunzio Perrella¹²⁹. Il collaboratore ha spiegato le tecniche di mascheramento dei rifiuti industriali tossici e nocivi, trasformati cartolarmente in rifiuti compatibili con specifiche discariche di destinazione finale, tra le quali c'era anche la Setri del Chianese, terminale di detti rifiuti trasportati grazie a Toninelli, uno dei principali broker lombardi: "..tutti i rifiuti che Chianese nella sua discarica, se andate a analizzarli sono quasi tutti tossici e tutti rifiuti che venivano dalla Lombardia da un certo Toninelli! Non so quanti camion portava al giorno da Setri e Setri non voleva prendere niente, ma pagava solo qualcosa ai casalesi, perché i casalesi dicevano "lasciate perdere l'Avvocato, ce la vediamo noi". "Toninelli Giovan Battista aveva smaltito rifiuti tossici, nocivi presso la sede di Chianese. Io stavo presso gli uffici. (...) Uno di questi giorni stava in ufficio Toninelli, che lui dava se ricordo bene un miliardo di cauzione, quando lui portava un miliardo di rifiuti portava un altro miliardo, più camorra.(...) Che Toninelli Giovan Battista smaltisse nella discarica Setri i rifiuti tossici nocivi lo sapevo per esperienza diretta da Salvatore Ragusa, che era un nostro - legato a noi - c'è la lista dei clienti della Lombardia, se la vuole gliela mando, c'è una lista, anzi l'avvocato glielo potete chiedere, e l'avvocato l'ha portato ... Tutti i clienti e tutti i signori che facevano le analisi. Tutti i clienti che portavano i rifiuti a Napoli, allora Salvatore, se non li prendeva Salvatore, li prendeva Toninelli, era di Varese, era forte sulla Lombardia, era forte, se li prendeva Toninelli non li poteva prendere Ragusa, quando non li prendeva Toninelli quel poco lo prendeva Ragusa e lo portava a noi (...) Poi io mi sono portato da Toninelli a Varese negli uffici dove lui non si fece trovare, parlai con un persona molto grossa, grossa, grossa, che mi disse: "Toninelli adesso non c'è, se fissiamo un appuntamento ci vediamo la prossima volta" e poi non l'ho più visto, un paio di volte agli uffici di Chianese l'ho visto, e poi non l'ho incontrato più. I camion di Toninelli si vedevano subito quali erano, quando la discarica

¹²⁹ La narrazione dei collaboratori richiamati è articolatamente esposta nella sentenza della Corte di Assise di Napoli più volte citata (doc. 2198/2).

era chiusa, addirittura c'erano cinque - sei camion avanti, tutti quanti fuori la strada, sta scaricando un'altra volta, poi diceva l'avvocato che non si vendevano i rifiuti, fa sempre il furbo! E poi a finale i rifiuti se li prende sempre lui (...) Conoscendo Giovan Battista che portava i rifiuti alla Setri e li portava alla Fungai e alla DiFabri, siccome noi a Pianura, diciamo che la camorra si divide le zone, a Pianura ci stava Lago, solo che Lago non ne capiva niente dei rifiuti (...) E da lì si comincia a scaricare, ognuno poteva portare che voleva lui, lui rimaneva tranquillo e faceva i fatti suoi dì là con Toninelli, Setri faceva i fatti suoi con Toninelli là, e noi all'inizio avevamo i solidi urbani li portavamo di qua e di là. Noi, come la Ecologia, Di Puorto e altri, che adesso non ricordo, Toninelli, Toninelli non va via, i soci suoi non li conosco, i soci suoi sono tutti gli imprenditori grossi. Toninelli era uno che prendeva rifiuti da tutta la Lombardia, quasi è! Perché lui addirittura cosa faceva: c'erano gli altri che vincevano le gare, visto che loro non avevano la disponibilità da altre discariche, lui li stoccava, stoccava nelle sue aree e quando aveva un po' di tempo, con comodità li portava a Napoli piano piano e si portava dalla Setri, delle Fungai e qualcosa pure a Roma.."

E anche il collaboratore Gaetano Vassallo ha riferito specificamente del ruolo di mediatore per i rifiuti nocivi provenienti dal Nord di Toninelli, in rapporto con Chianese. Narrava infatti di aver conosciuto a Milano Giambattista Toninelli, titolare di un'azienda uguale a quella di Cannavale, la CTM 2000, si occupava solo di rifiuti tossici. Aveva incontrato Toninelli diverse volte, anche a Milano, con Elio e Generoso Roma e Chianese. Ricordava che quando Toninelli era arrivato a Napoli la prima volta ed aveva incontrato Chianese per l'autorizzazione ai rifiuti speciali, senza che neanche fossero iniziati tra loro rapporti, aveva regalato all'avvocato una Mercedes SLK, una macchina prestigiosa. Erano stati lo stesso Chianese e Luca Avolio a riferirglielo. Gli sembrava che Toninelli avesse regalato a Chianese anche una Ferrari. Toninelli in effetti voleva l'esclusiva della discarica dell'avvocato Chianese, così come Cerci aveva la disponibilità della loro. Se avesse avuto l'esclusiva avrebbe conquistato tutto il mercato della Lombardia.

La versione di Toninelli nell'audizione del 18 settembre 2017

Come anticipato Giovanbattista Toninelli è stato audito dalla Commissione in data 18 settembre 2017.

"... Dal 1980 io ho cominciato a raccogliere i rifiuti a Varese. Andavo a scaricare negli impianti intorno a Milano. Dopo sono cominciati ad aumentare i rifiuti e andavo a scaricare in Difrabi a Napoli. La discarica si chiamava o si chiama – non so se c'è ancora – «Montagna spaccata». Si faceva il contratto a Roma, da un certo Fiorillo, e andavamo a scaricare lì....(..) Dopodiché, andando a scaricare alla Difrabi abbiamo cominciato, io e tanti altri, dalla Toscana eccetera, a sentire che c'era a Caserta un'altra discarica. Ho cominciato, cercando sempre, perché era un ambito in cui avevamo sempre paura noi, non per razzismo, ma il napoletano (...) Siamo riusciti a contattare l'avvocato Chianese, il quale ci ha dato una fotocopia di un'autorizzazione. Io, non contento della fotocopia, ho chiesto una copia autentica. Dopodiché, siccome all'epoca non c'erano ancora le e-mail, abbiamo fatto un fax alla provincia, chiedendo di questa

autorizzazione. Sono andato a vedere la discarica, c'era. Abbiamo chiesto via fax alla provincia di questa discarica. La provincia, dopo due o tre giorni circa, ci ha risposto che la discarica esisteva e tutto quanto. Allora, abbiamo cominciato il rapporto (...) La provincia di Di Napoli, che era quella che emetteva le autorizzazioni. Dopodiché, abbiamo cominciato, tenendo sempre un piede in Difrabi, sempre nel napoletano, e andavamo avanti un po' a scaricare. Dopodiché, ho preso un po' di confidenza, passando un po' di tempo, con l'avvocato Chianese. Un giorno andando a mangiare lì ho conosciuto un certo Nando Cannavale, che arrivava da La Spezia. Mentre parlava con l'avvocato Chianese, ho sentito che dicevano: «C'è l'assessore della provincia che è in difficoltà per fare le autorizzazioni». Lui gli metteva giù in brutta come fare le autorizzazioni, gli ampliamenti e tutto questo. Mi sembra che l'assessore fosse Perrone Capano, ma magari sbaglio, Io mi sentivo in una botte di ferro, perché vedevo tutti questi contatti. Inoltre, nell'ufficio dell'avvocato Chianese c'era tutta la scrivania piena di statuine dei carabinieri, c'era di tutto. Più bello di così... Allora, abbiamo cercato di aumentare. Nel frattempo venivano giù delle società da Reggio Emilia, dalla Toscana. Sto parlando così, ma nel frattempo è passato del tempo..."

A domanda su quali fossero le aziende private che facevano riferimento a lui, il Toninelli ha indicato alcune imprese: "Qualcuna me ne ricordo. Ad esempio, io portavo giù i fanghi di trattamento dell'Enel di Turbigo – stiamo parlando di rifiuti speciali – delle polveri di alluminio, sempre speciali, delle raffinerie... la Raffmetal di Niboli e poi qualcun'altra. Parliamo di diversi carichi. C'era quasi una gara a fare la corte a questo avvocato Chianese per farci dare discariche. Allora abbiamo cercato di abbandonare un po' la Difrabi, perché alla Difrabi erano arrivati al punto che scaricavano anche di notte, essendoci le luci. Ci risultava un po' più comodo andare in Difrabi, perché se il camion arrivava presto scaricava, altrimenti bisognava andare dall'avvocato Chianese o aspettare il giorno dopo. Abbiamo continuato sempre così. Altro non so..."

A domanda su quali fossero i prezzi che praticava Chianese: "Eravamo sugli stessi prezzi della Difrabi, solo che lui voleva il campione e le analisi, che faceva vedere a un suo chimico, e il giorno dopo ci dava l'ok, mentre per la Difrabi bisognava andare prima a Roma in un ufficio di un certo Fiorillo e passavano quindici giorni per avere la risposta per quel carico. I prezzi erano più o meno quelli."

Racconta di un incontro con Nunzio Perrella: "Dopo due o tre anni (io mi sentivo tranquillo) viene nel mio ufficio un famoso pentito dei rifiuti, di cui adesso mi sfugge il nome (...) Perrella. Si siedono lui e un altro; fa finta di mettersi a posto la giacca e mi fa vedere che c'era la pistola sotto. Gli chiedo che cosa vuole e allora mi fa, cominciando da lontano: «Ma, sai, noi a Napoli abbiamo i guaglioni in galera, dobbiamo mantenerli». Gli faccio: «Cosa vuole?» Io proprio cascavo dalle nuvole. Davanti a lui ho preso il telefono, ho chiamato l'avvocato Chianese. Gli ho chiesto: «Scusi, come si chiama?» Mi ha detto: «Perrella». Ho detto: «C'è qua il signor Perrella». Gliel'ho passato e hanno parlato tra loro in dialetto (io non capivo niente). A un certo punto mette giù, mi fa «poteva dirmelo» e se ne va. Per me la questione era chiusa. Dopo un mese o un mese e mezzo vado giù a Parete, dove aveva l'ufficio l'avvocato

Chianese, e gli dico, visto che era un po' tardi: «Rimango qua a dormire. Domani ti devo raccontare un po' di cose». Volevo sapere di questo Perrella. Allora sono andato a dormire al Jolly Hotel. Lì a un certo punto in stanza mi chiama l'ingegner Cerci, che era sotto. Io avevo già sentito questo nome, ma non l'avevo mai visto. Vado giù e cominciamo a parlare. Mi fa: «Sai, qua per tenere le cose buone dovresti scaricare l'avvocato Chianese, anche tramite me». Gli chiedo: «Come tramite te?» Mi risponde che lui ha una società, la Eco92 e un nome così più o meno.... Ecologica 89 (parliamo di anni fa). Mi dice: «Dovrebbe passare tramite me». Non mi mollava più. A un certo punto gli ho detto: «Guarda, facciamo una cosa. Visto che ti ho già sentito nominare dall'avvocato Chianese, con questo di La Spezia, Cannavale, facciamo una prova». C'erano le lire all'epoca. Gli ho mandato, sempre in discarica da Chianese, sulla bolla col suo nome, per 20 milioni di lire. L'accordo era quello. Quando sono andato da Chianese il giorno dopo gli ho detto: «Sai cosa mi è successo?» Mi fa: «No, caspita! Quello...» Gli dico: «Che ne so io? Mi fermo? Lo faccio?» Mi risponde: «Poi vediamo». Allora, siccome lui era mingherlino e io all'epoca ero un po' più grosso, gli ho fatto anche la battuta: «Mi veniva voglia di dargli una pedata nel sedere». E lui mi fa: «Eh». Non era tanto...Come a farmi capire.. Sì. Allora ho fatto per quei circa 20 milioni di lire in un mese e poi ho detto basta. Non sapevo più come arrampicarmi sui vetri e sono riuscito...Un po' mi ha dato una mano anche Chianese, che non lo voleva tra i piedi. Lì ho conosciuto i fratelli Roma, più che altro Elio, che si spacciava all'epoca come l'autista di Chianese e dopo, gira, faceva il trasportatore. Chianese mi fa: «Dai, ferma i tuoi camion e fai lavorare lui». Dico: «Ok». Le autorizzazioni c'erano, l'ho fatto. Tutto lì. Toninelli così riferisce di Chianese: "Era burlone, tant'è vero che quando lui poi (parliamo sempre così, ma mi riferisco ad anni dopo) aveva venduto le quote o la discarica a Bruscino (Ecologia Bruscino), quest'ultimo era un po' geloso, allora un giorno Chianese mi fa: «A Milano riesci a trovarmi una macchina, un Mercedes?» Io gli ho detto: «Va bene». Gliel'ho trovata proprio... siccome ogni anno c'era la sede in cui arrivavano. Lui mi fa: «Okay, comprala che poi ti do i soldi». Infatti, me li ha dati. Quando Bruscino mi ha visto arrivare con questa macchina, che era intestata a lui, nuova, fa una battuta, sempre in napoletano. Allora io, siccome a Chianese piaceva scherzare, ho detto a Bruscino: «questo è un regalo che gli faccio io a Chianese per avere l'esclusiva». Lì è nata una guerra tra di loro. Dopo avevano anche aperto una discarica di urbani su in montagna, non mi ricordo dove, che è durata poco, per questa battuta scherzosa... Ho sempre scaricato in quella zona lì, tant'è vero che io mi sentivo anche sicuro, perché io non ero sui camion, c'erano i miei autisti e una volta... Una volta un mio camion è arrivato tardi e me l'ha tenuto lì una notte. Io stavo venendo giù, allora alla mattina ci siamo trovati in discarica con l'avvocato Chianese. In quel frangente c'era anche un'Alfa 33 rossa della provincia. Mi sono accorto che era la provincia perché nell'aprire le portiere ho visto che aveva le palette dentro. Hanno controllato i documenti e tutto quanto. Era tutto a posto. Con tutti questi controlli io mi sentivo tranquillo...(..) I miei clienti erano tutti del nord. Ce n'era uno solo dall'Emilia, che non mi dava tanta roba, perché per la maggior parte veniva lui (...) Io ho cominciato ad avere un po' il dubbio quando un giorno mi chiama la Ecoltecnica e mi dice (adesso non so quanti vagoni erano) che c'era un

treno a Napoli, che arrivava da Torino, da smaltire in discarica e che però la Difrabi non lo voleva.

Allora ho detto: «Basta, qua c'è qualcosa che non va». Tant'è vero che poi la Ecoltecnica con Chianese (non so se erano fusti) l'hanno scaricato. Quando la Difrabi ha rinunciato, ho cominciato a tirare i remi in barca..."

Figura molto complessa dunque quella di Toninelli la cui attività è stata decisiva nell'affare dei rifiuti degli anni oggetto di indagine e che ha condizionato in maniera determinante la storia del traffico illecito di rifiuti così come ricostruita negli anni successivi attraverso le indagini giudiziarie.

6.2.6 Un altro disastro ambientale: il processo a carico di Pellini Cuono ed altri.

In data 13 febbraio 2017 il tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione ha proceduto alla esecuzione di un ingente sequestro patrimoniale di prevenzione nei confronti di Giovanni, Salvatore e Cuono Pellini, imprenditori di Acerra operanti nel settore dei rifiuti. ¹³⁰

Il sequestro ha riguardato 250 fabbricati, 68 terreni, 50 autoveicoli, 3 aeromobili, 49 rapporti bancari, beni dislocati anche in diverse province per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.

Il sequestro di prevenzione segue ad una sentenza di condanna del tribunale di Napoli del 29 marzo 2013, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 29 gennaio 2015 con riferimento a contestazioni di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti anche pericolosi e disastro ambientale (articolo 434 del codice penale)e divenuta definitiva in data 17 maggio 2017 con la condanna per il reato di disastro ambientale a carico dei fratelli Pellini ¹³¹.

Nella ricostruzione accusatoria, nei termini accolti dal collegio, presso gli stabilimenti Pellini erano stati illecitamente gestiti circa un milione di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, molti dei quali provenienti da stabilimenti del Nord Italia. Gli imprenditori ricevevano il rifiuto e dopo aver effettuato una declassificazione unicamente di natura cartolare li smaltivano illecitamente: i rifiuti liquidi erano sversati direttamente nel bacino dei Regi Lagni e nella campagne dell'agro aversano e napoletano; i rifiuti speciali solidi anche pericolosi erano ceduti quale compost o smaltiti direttamente mediante tombamento su terreni a destinazione agricola ed in cave adibite illegalmente a vere e proprie discariche.

L'indagine ha avuto inizio nel lontano 2006 ed è stata indicata come "Ultimo atto-Carosello". Il processo che ne è derivato presenta numerosi profili di grande interesse. Le contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio erano numerose e a carico di numerosi soggetti.

Copia del provvedimento di sequestro disposto dal tribunale per le misure di prevenzione di Napoli(doc.n. 2277/3) è stato consegnato insieme ad ulteriore documentazione all'esito dell'audizione del 25 ottobre 2017 del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli

¹³¹ La Commissione ha acquisito copia della sentenza del tribunale di Napoli del 29/3/2013 nonché della sentenza della Corte di Appello del 29/1/2015 (doc. n.799/1).

L'impostazione accusatoria prevedeva in primo luogo la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito dei rifiuti composta da Pellini Giovanni, Pellini Cuono, Pellini Salvatore, De Chiara Andrea, Montano Giovanni (classe 73) e Fabiani Giuseppe.

I giudici di primo grado, individuando la data di cessazione della permanenza del reato associativo nell'anno 2005, epoca di realizzazione degli ultimi reati fine, con riferimento alle fattispecie di evasione fiscale commesse, appunto, fino a quella data, avevano dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ad eccezione degli imputati Pellini, per i quali era affermata la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 1 dell'articolo 416 del codice penale e dunque era intervenuta pronuncia di condanna. I giudici dell'appello hanno condiviso le argomentazioni del tribunale in ordine alla individuazione della cessazione della permanenza del reato associativo.

Per quanto concerne il traffico dei rifiuti (ex articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997) il Giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Pellini Cuono, Pellini Giovanni, Pellini Salvatore, Montano Giovanni, De Chiara Andrea, Lubrano Lo bianco Vincenzo, Isè Fulvio, Catanese Bruno Felice Pompeo, con esclusione del Buttone per il quale, invece, ritenuta la sussistenza dell'aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 ha individuato la data di maturazione del termine prescrizionale alla data del 28 luglio 2014 con successiva declaratoria in grado di appello anche per il Buttone della intervenuta prescrizione.

E' importante rilevare che anche a seguito della pronunzia della Cassazione, è stata esclusa la sussistenza a carico dei Pellini della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991.

L'esclusione si fonda sulla considerazione che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito che i Pellini versassero i loro guadagni nella casse del clan Belforte o comunque agissero in modo da agevolare il suddetto sodalizio. E' piuttosto emerso che le attività illecite dei Pellini e del Buttone erano distinte e separate, caratterizzate anche da un rapporto di concorrenza. I Pellini svolgevano la loro attività illecita parallelamente al Buttone: mentre Pellini sversava i rifiuti provenienti dal Nord nella Pozzolana Flegrea, Buttone li sversava nella Igemar. Anche quando i collaboratori hanno descritto Pellini e Buttone come soci, non hanno mai riferito che i guadagni dei primi confluissero, anche sia solo in parte, nelle casse del clan.

Per quanto concerne il Buttone, invece, tutti i collaboratori di giustizia, con dichiarazioni specifiche e convergenti, affermavano che Buttone Giuseppe si occupava dei rifiuti per conto del clan Belforte al quale consegnava i guadagni.

6.2.6.1 L'imputazione di disastro ambientale

Sicuramente il punto più interessante è rappresentato dalle argomentazioni relative alla contestazione di cui al capo B) e cioè del reato di disastro ambientale nella sua vecchia formulazione come previsto dall'articolo 434 del codice penale.

La sentenza del tribunale aveva infatti dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione: ritenendo non accertato il verificarsi dell'evento, ma solo la messa in pericolo del bene incolumità pubblica, il collegio aveva escluso la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 434 del codice penale

In particolare, il Collegio, aderendo alle conclusioni del consulente del pubblico ministero, dottor Auriemma, si era così espresso: "... il terreno in questione è multi falde e particolarmente permeabile. Pertanto, essendo stati depositati i rifiuti su suolo nudo nonché sparso il compost inquinato sui terreni, la particolare permeabilità degli stessi ha causato il pericolo concreto di disastro ambientale. I quantitativi ingenti di rifiuti ricevuti dalla Nuova Esa e Servizi Costieri e la loro natura tossica, consente di ritenere sussistente il pericolo di inquinamento delle matrici acqua e suolo. Tuttavia, non essendo state effettuate analisi sulla falda e sul suolo, non può dirsi raggiunta la prova del verificarsi della circostanza aggravante di cui all'articolo 434, comma 2, del codice penale. Deve quindi ritenersi integrata l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 434 del codice penale".

La decisione di primo grado, su tale specifico punto, è stata oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa e la Corte di appello ha ritenuto fondato il gravame limitatamente ai siti gestiti dai fratelli Pellini.

Il percorso argomentativo è sicuramente rilevante.

E' incontestabile il dato che nel corso delle indagini non siano state espletate le analisi del terreno e delle falde acquifere per accertare l'effettività della contaminazione(tali analisi avrebbero richiesto, secondo quanto riferito dallo stesso consulente della pubblica accusa, almeno cinque sondaggi per un'area di diecimila metri quadrati con notevoli costi).

Tuttavia, se deve escludersi la sussistenza del danno con riferimento ai flussi di rifiuti per il sito finale Igemar e per il sito della Pozzolana Flegrea, a diverse conclusioni è giunto il giudice dell'impugnazione per gli impianti dei Pellini dove gli elementi raccolti hanno consentito una valutazione probatoria logica, fondata sul criterio di verosimiglianza e sulle massime di esperienza.

Con riferimento a tali impianti, infatti, già il consulente Auriemma in sede dibattimentale aveva rappresentato un maggiore gravità della situazione idrogeologica: la falda d'estate era ad una profondità di otto metri, mentre d'inverno tendeva a salire e raggiungere i 4-5 metri di profondità. Con riferimento al compost aveva inoltre evidenziato che dalle analisi era emerso un contenuto elevato di idrocarburi, sicché una volta sparso sui campi, vi era stata la messa in pericolo delle matrici suolo e acqua.

Il perito Auriemma dava, poi, ampiamente conto del nocumento all'ambiente ed alla salute prodotto dall'apparente trattamento e dallo smaltimento illecito di "migliaia di tonnellate" di rifiuti pericolosi mediante impianti illegali, inidonei al trattamento dei rifiuti che effettivamente loro pervenivano, situati su terreni agricoli. Inoltre, l'immissione di ingenti quantità di percolato di discarica dall'impianto dei Pellini nei Regi Lagni e, poi, per tale via, direttamente in mare era dimostrata dalla ripresa video effettuata dagli inquirenti, da cui emergeva che il corso d'acqua aveva improvvisamente cambiato colore assumendo quello del percolato di discarica.

Anche la Corte di Cassazione, sia pure in fase cautelare, aveva evidenziato come, nella specie, la realizzazione dell'attività di contaminazione risultava dall'ingente quantità di rifiuti speciali, altamente pericolosi, accumulati sul territorio e versati nella acque, nonché dalla diffusione di prodotti di compostaggio destinati alla concimazione contenenti residui pericolosi in siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli. La natura della contaminazione aveva, difatti, assunto connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da far ritenere la potenza espansiva del nocumento straordinariamente grave e complessa, e da rendere inesistente la linea di demarcazione tra disastro e danno ambientale già di per sé assai evanescente.

Chiariva il giudice di legittimità che non è richiesto, per l'integrazione dell'illecito, che il fatto abbia direttamente prodotto, collettivamente, morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga una pericolo grave e per la salute collettiva; né la spiegazione alternativa difensiva dell'esistenza nella piana di Acerra di "centinaia di altre industrie insalubri" poteva sconfessare l'assunto accusatorio rilevando, piuttosto, coma da tale circostanza drammaticamente e tristemente nota, doveva al più discendere una maggiore cautela ed una più rigorosa osservanza delle prescrizioni normative in materia.

E' stata altresì confermata la qualifica di organizzatori attribuita a tutti i fratelli Pellini: Pellini Giovanni era colui che si occupava dei contratti, dei conferimenti, dei prezzi da concordare con gli intermediari e dei siti di destinazione finale; era ancora lui (unitamente al De Chiara) a stabilire come dovevano essere cambiati i codici e le causali. Anche per quanto riguarda Pellini Cuono, amministratore unico della Pellini Srl, emerge dalle intercettazioni telefoniche come questi, unitamente al fratello Giovanni, si occupasse dei contratti con i clienti; ma soprattutto era lui ad essere presente nell'impianto ed a gestire il cantiere, impartendo ordini e preoccupandosi della fresatura dei terreni; non vi è dubbio che allo stesso vada dunque attribuito il ruolo di organizzatore. Il carattere abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti posta in essere dalle società del gruppo Pellini è provato e discende dal fatto che esse, operavano sotto la parvenza di autorizzazioni formalmente lecite, in realtà illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, di altra natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false, quanto a codice attestante la natura del rifiuto.

Quanto al trattamento abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti, la convinzione che la gestione illecita abbia raggiunto soglie quantitative assai cospicue è fondata su più elementi di fatto (dati cartolari, risultati comparativi tra rifiuti avviati agli stabilimenti e capacità degli impianti, dati contabili).

L'affermazione per la quale il funzionamento degli impianti di cui si servivano i Pellini fosse da considerare illecito risulta adeguatamente riscontrata alla luce dei sopralluoghi, delle consulenze, degli accertamenti, dei sequestri.

Dagli accertamenti eseguiti presso gli impianti che avevano inviato i propri rifiuti alla Pellini, era risultato che dette aziende miscelavano rifiuti aventi stato fisico diverso (liquidi con solidi) e speciali non pericolosi con speciali pericolosi, assegnando quindi codici CER di comodo.

Pertanto, non soltanto i rifiuti non corrispondevano a quelli che avrebbero dovuto essere trattati, ma gli impianti non avevano neppure i requisiti per trattare quelli apparentemente ricevuti, giacché le autorizzazioni di cui godevano risultavano acquisite mediante il sistematico ricorso ad atti amministrativi irregolari (consulenza tecnica dottor Gerundo)

Pellini Salvatore, in ragione della propria specifica competenza tecnica e giuridica e dell'autorevolezza derivante dall'appartenenza all'Arma dei Carabinieri ha gestito, in posizione organizzativa apicale, gli aspetti burocratici dell'attività. Proprio la sua delicata posizione pubblica giustifica, quindi, il mancato esercizio di funzioni di rappresentanza esterna evidenziato dalla difesa. Il rilevante e fattivo contributo all'attività gestita insieme ai fratelli non poteva che atteggiarsi con modalità meno visibili, ma certamente incisive, come si evince dalla sua preoccupazione in merito alla fresatura dei terreni ave veniva scaricato il compost. Sebbene pertanto il reato associativo sia prescritto, il ruolo del Pellini Salvatore rivestito all'interno della compagine criminosa rileva ai fini della statuizione di colpevolezza per il reato di disastro ambientale contestato al capo b), che nell'ipotesi aggravata non risulta coperto dalla prescrizione.

6.2.6.2 Le parti civili e il risarcimento del danno. Il caso "pecora morta"

Il tribunale, con riferimento alle parti civili, ha affermato di non poter provvedere sulle relative richieste risarcitorie, avendo la costituzione ad oggetto il risarcimento del solo danno ambientale ed essendo stato dichiarato prescritto il relativo reato.

La statuizione è stata oggetto di rivisitazione dal giudice del gravame attesa l'intervenuta pronuncia di colpevolezza nei confronti di Pellini Cuono, Pellini Giovanni e Pellini Salvatore.

Richiamando l'orientamento in base al quale è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per legittimare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, il collegio ha evidenziato la sussistenza di numerosi elementi su cui fondare un giudizio di eziologia tra la condotta di illecito sversamento di rifiuti di diversa natura, tra cui quelli speciali pericolosi, da parte dei Pellini ed il danno alla salubrità ambientale.

Al riguardo ha infatti evidenziato che i rifiuti erano sversati direttamente sui terreni e l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti agricoli con sostanze pericolose ha assunto connotazioni "di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa". La mancanza di dati scientifici in ordine all'irrimediabile danno prodotto sulle matrici acqua e suolo, è da ritenersi dunque colmata in considerazione del carattere massivo e sistematico delle attività di traffico illecito di rifiuti pericolosi e cancerogeni realizzato dagli imputati, che ha trovato supporto nei riscontri scientifici delle analisi realizzate dall'Arpac.

Il caso "pecora morta"

I pastori Cannavacciuolo pascolavano il loro gregge in Contrada Lenza Schiavone. Il gregge era morto.

Il tribunale con la decisione del marzo 2013 aveva escluso la esistenza di un nesso causale tra il decesso del gregge dei Cannavacciuolo ed il reato di disastro ambientale.

Spiegava infatti nella motivazione che sulla carcassa della pecora rinvenuta nella cava Picascia, non erano stati effettuati accertamenti. Precisava che Sabato Castaldo, medico veterinario, in qualità di teste, aveva riferito di aver ricevuto incarico dai Pellini di occuparsi della vicenda relativa al decesso di un gregge di pecore nel comune di Acerra e di aver altresì visionato gli atti del dipartimento di prevenzione dell'ASL Napoli 4 di Marigliano, in particolare gli esami autoptici, le analisi di laboratorio e la relazione in merito ai decessi. La nota del 7 settembre 2004 del responsabile del servizio veterinario ASL Napoli 4 di Marigliano evidenziava che dai dati in possesso la mortalità degli ovini era imputabile a più cause: scarso management degli allevatori, ipoalimentazione, infezioni; inoltre mancava agli atti il libro di pascolo in cui devono essere annotati gli spostamenti degli animali. Non era stato possibile dunque individuare i terreni che gli ovini avevano frequentato.

Da questi elementi il tribunale era giunto alla conclusione che non era dunque possibile ricollegare il decesso degli ovini di proprietà dei Cannavacciuolo allo spandimento di compost proveniente dalla ditta Pellini.

Il giudizio è stato ribaltato dalla Corte di appello: pacifica infatti la circostanza che il gregge esercitasse il libero pascolo nel luogo di Contrada Lenza Schiavone, ove insistevano gli impianti di compostaggio dei rifiuti e di betonaggio. Inoltre, è risultato accertato che l'impianto di Lenza Schiavone, formalmente deputato al trattamento di rifiuti di compostaggio, accoglieva ingenti quantitativi di rifiuti, per larga parte speciali e pericolosi, smaltiti illecitamente. Così ricostruito in via presuntiva il procedimento logico-giuridico ai fini della sussistenza del nesso causale, il Collegio ha richiamato la regola probatoria in materia civile, rilevante ai fini delle avanzate pretese risarcitorie, della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Cass.civ. s.u. n. 582 dell'11 gennaio 2008), ritenendo sussistente nel caso concreto tale "certezza probabilistica", atteso che la verifica del grado di fondatezza si riscontra nell'ambito degli elementi di conferma e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi disponibili. Il collegio ha ritenuto "assolutamente vaga e generica" l'alternativa imputabilità della mortalità dei bovini allo scarso management degli allevatori, alla ipoalimentazioni o ad infezioni. Pellini Giovanni, Pellini Cuono e Pellini Salvatore sono stati, dunque, condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

7. LE BONIFICHE

Premessa

La Commissione nel corso dell'inchiesta ha dedicato particolare attenzione al tema delle bonifiche.

Numerose sono state le audizioni volte a comprendere quale fosse l'attuale stato degli interventi, quale la programmazione, quali le risorse. E altrettanto numerose sono state le richieste di acquisizione di documentazione che consentisse di meglio comprendere quanto è stato sinora fatto e quanto c'è ancora da fare.

Dal punto di vista dello svolgimento dell'inchiesta si può, sin da questa breve premessa evidenziare, che lo sforzo ricostruttivo della Commissione sul punto è stato grande. Le notizie fornite nella fase istruttoria spesso erano incomplete, frammentarie, non aggiornate: sicuramente le difficoltà di un aggiornamento costante deriva dal fatto che le procedure di bonifica si caratterizzano per un'attività in progressione continua e dunque è sempre difficile riuscire ad acquisire e riportare un dato che sia non solo certo ma anche attuale. A ciò si aggiunga che in ragione dell'esistenza di numerosissimi siti da bonificare e delle diverse competenze degli enti preposti all'attuazione dei singoli procedimenti, la ricostruzione di un quadro esaustivo dello stato delle cose si rivela quanto mai complessa.

Il capitolo prende le mosse dagli esiti della relazione della XVI legislatura la quale, nel descrivere la situazione dei vari siti, aveva espresso considerazioni dure e allarmanti, considerazioni che in alcuni casi sono state riprese dagli organi inquirenti nel corso di alcune inchieste giudiziarie.

La descrizione delle acquisizioni istruttorie di questa Commissione ha permesso in sede di conclusioni di verificare quali siano stati gli eventuali progressi e quali le criticità persistenti.

7.1 Le risultanze della precedente relazione

Nella precedente "Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della regione Campania", approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013, il tema delle bonifiche in Campania è stato oggetto di approfondito studio.

Per evitare una sovrapposizione dei temi in questa sede affrontati con quanto già in precedenza articolatamente esposto è apparso opportuno, anche per assicurare una "continuità narrativa", richiamare le risultanze e le conclusioni finali della precedente relazione in materia per poi proseguire nella illustrazione e nella attualizzazione del racconto del delicato e complesso fenomeno.

Il lavoro della precedente Commissione aveva inizio con un inquadramento normativo dei siti di interesse nazionale della regione Campania (SIN) come individuati dal Ministero dell'ambiente tenendo conto della lista delle aree ad

elevato rischio di crisi ambientale di cui alle leggi n. 305 del 1989 e n. 195 del 1991

In realtà, all'epoca della precedente relazione nella regione Campania ricadevano 6 dei 57 siti di interesse nazionale:

- 1. Napoli Orientale;
- 2. Bagnoli-Coroglio;
- 3. Litorale domizio-flegreo e agro aversano;
- 4. Litorale vesuviano;
- 5. Bacino del Fiume Sarno;
- 6. Discarica di Pianura.

Attualmente gli unici SIN sono rappresentati da "Napoli Orientale" e "Bagnoli Coroglio".

La relazione procedeva dunque nella descrizione dei tratti salienti dei suindicati siti, allora tutti, si ribadisce, individuati quali siti di interesse nazionale:

"Il sito d'interesse nazionale del Litorale domizio flegreo e agro aversano è stato individuato come sito di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, e ampliato con decreto ministeriale del 8 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2001, che ha aggiunto il territorio di altri due comuni per un totale di 61 comuni perimetrati. Nell'area perimetrata (186.000 ettari), è compresa parte della provincia di Caserta e parte di quella di Napoli. Nella perimetrazione è anche compresa la fascia costiera che si estende per circa 75 chilometri lungo la costa e per 3 chilometri verso il largo in direzione ortogonale alla costa medesima. Con ordinanza n. 233 del 31 dicembre 2004 del commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania è stata disposta la subperimetrazione dei 61 comuni le cui attività si sono concluse nel dicembre 2005 ed il documento finale è stato approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 28 febbraio 2006. Inoltre, con decreto ministeriale 31 gennaio 2006, la perimetrazione provvisoria del SIN è stata ulteriormente estesa con l'inserimento di 16 nuovi comuni. Il commissario di Governo, con nota del 20 dicembre 2007, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Prot. 33415/QdV/DI del 27 dicembre 07 ha trasmesso il documento di sub-perimetrazione del sito di interesse nazionale.."

Le principali criticità ambientali caratterizzanti il SIN in oggetto erano rappresentate da: suolo e sottosuolo; smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi; contaminazione da diossina legata all'illecita combustione dei rifiuti; contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree produttive; acque superficiali e di falda, sedimenti; smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi.

Con riferimento al sito di interesse nazionale "Napoli Orientale" la precedente relazione forniva le seguenti indicazioni:

"Il Sito di interesse nazionale «Napoli Orientale» è stato individuato dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 e perimetrato con ordinanza commissariale del sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2000. L'area perimetrata, ricadente interamente nel territorio del comune di Napoli, interessa i quartieri orientali di Barra, Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni e ha una estensione complessiva di circa 820 ha. Nella perimetrazione è compresa anche l'area marina antistante le aree industriali nel limite di 3.000 metri dalla linea di costa. Il sito può essere suddiviso in quattro grandi sub-aree:

- polo petrolifero (circa 345 ettari) dove sono localizzate le principali aziende petrolchimiche (Kuwait, Esso, Italcost, IP, Shell, Agip), le grandi industrie meccaniche e trasportistiche;
- zona Gianturco (di circa 175 ettari), dove sono localizzate le attività manifatturiere ed il commercio all'ingrosso;
- zona Pazzigno (di circa 200 ettari), dove sono localizzate aziende di piccole dimensioni con attività di settore prevalentemente imperniate sui materiali ferrosi, non ferrosi e meccanici;
- fascia litoranea del quartiere S. Giovanni (di circa 100 ettari), che si estende dalla Darsena Petroli a Pietrarsa, dove sono ubicati gli insediamenti dismessi dell'industria metallurgica e metalmeccanica, la centrale Enel di Vigliena e il depuratore di Napoli."

L'area perimetrata, caratterizzata da estese aree industriali dismesse e da gravi condizioni di degrado, include la quasi totalità degli impianti di deposito e stoccaggio di gas e prodotti petroliferi presenti sul territorio cittadino.

Le principali criticità ambientali erano così individuate: Suolo e sottosuolo: metalli pesanti, solventi clorurati, IPA, idrocarburi leggeri e pesanti; acque superficiali e di falda, sedimenti: arsenico, ferro, manganese, piombo, tricloroetilene, cloroformio, IPA, BTEX, idrocarburi leggeri e pesanti e MTBE.

Il 15 Novembre 2007 era stato sottoscritto da Ministero dell'ambiente, regione Campania, Comune di Napoli un accordo di programma per la bonifica del SIN di Napoli Orientale.

Il sito di interesse nazionale «Aree del litorale vesuviano» era (oggi non più) stato inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera p-undecies, legge 31 luglio 2002, n. 179, «Disposizioni in materia ambientale», tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale: "Il SIN «Aree del litorale vesuviano» è stato perimetrato, in un primo momento, dal ministro dell'ambiente con decreto del 27 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, comprendendo, parzialmente o totalmente, i seguenti territori comunali: Trecase, Boscotrecase, Terzigno, Boscoreale, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Pompei.

I territori dei comuni di Trecase, Boscotrecase, Terzigno, Boscoreale, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata sono anche inclusi nel Parco Nazionale del Vesuvio (parco di notevole interesse geologico e storico ed elevato grado di antropizzazione), istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, che ne ha individuato la perimetrazione.

Successivamente, nell'ambito della subperimetrazione elaborata da Arpac, e di cui si è preso atto nella conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2006, sono state prese in considerazione, rispetto ai parziali o interi ambiti territoriali comunali, le seguenti tipologie di aree:

aree interessate da attività produttive con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi o che utilizzano materie prime pericolose; aree interessate da attività industriali dismesse; aree interessate da attività minerarie dismesse o abbandonate; aree interessate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante; aree interessate da presenza di rifiuti; aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi; aree interessate da attività di smaltimento e recupero rifiuti; aree oggetto di ruscellamento di acque contaminate."

Le aree erano caratterizzate da problematiche prevalentemente collegate alla contaminazione da abbandono incontrollato di rifiuti.

Ulteriore attenzione era dedicata al Sin di Bagnoli- Coroglio: "Il sito di interesse nazionale «Napoli-Bagnoli-Coroglio» (aree industriali)», è stato individuato dall'articolo 114, comma 24, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Al suo interno occorre distinguere le aree (ex Ilva ed ex Eternit), di cui alle delibere CIPE del 13 aprile 94 e del 20 dicembre 94 sottoposte a specifico procedimento amministrativo e di finanziamento di bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 96, n. 486,convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 96, n. 582, per le quali è stato approvato con decreto del 31 luglio 2003 il relativo piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale. Il sito, che si estende per un totale di 906 ha tra aree pubbliche ed aree private, è stato perimetrato con decreto ministeriale 31 agosto 2001 Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001."

Tra le principali criticità ambientali rilevate sul sito si evidenziava la presenza di discariche abusive sull'area di colmata; la contaminazione della falda; la contaminazione dei sedimenti nell'area marino-costiera antistante; la colmata con valori di concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici, zinco, piombo, cadmio e mercurio superiori al 90 per cento della ex colonna B tab.1 all.1 del decreto ministeriale n. 471 del 1999.

Il sito, allora classificato come di interesse nazionale, «Bacino del Fiume Sarno» insiste sulle province di Avellino, Salerno e Napoli.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995, era stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, esteso su parte delle province di Avellino, Salerno e Napoli, e con ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995, erano stati individuati i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza.

"Il sito del bacino del fiume Sarno è stato individuato come di interesse nazionale con legge 266 del 2005 ed è stato richiesto dalla direzione generale per la qualità della vita ai 39 comuni ricompresi nel territorio del bacino idrografico suddetto, con nota n. 7072/QdV/ DI/IX/VII-VIII del 5 aprile 2006, il formale assenso alla perimetrazione del sito di interesse nazionale da bonificare.

Il decreto di perimetrazione del sito da bonificare di interesse nazionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2006".